



Il Ministero del Turismo

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

VISTO il decreto del Ministro del turismo 16 marzo 2026, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 aprile 2026, n. 91, recante «*Disposizioni applicative per l'attuazione e lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale...*» (di seguito, il decreto), e in particolare l'articolo 9, comma 1, l'articolo 10, comma 3, e l'articolo 11, comma 2, lettera b);

VISTO il Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, recante l'Avviso per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni di cui al decreto (di seguito, l'Avviso), e in particolare l'Allegato n. 1, recante i criteri di valutazione per la determinazione del punteggio e la formazione della graduatoria funzionale a determinare l'ordine per l'avvio delle attività istruttorie;

VISTO il Decreto Direttoriale del 28 giugno 2026, recante l'Errata Corrige dell'Allegato n. 1 all'Avviso, limitatamente al parametro n. 6 (Rapporto di indebitamento);

VISTO il Decreto Direttoriale del 3 settembre 2026, prot. REP DecretPrInInT-112, recante la proroga del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 8, comma 1 dell'Avviso, dalle ore 17:00 del 15 settembre 2026 alle ore 17:00 del 30 settembre 2026;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*», e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 19, commi 4 e 5-bis;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2024, registrato alla Corte dei conti in data 8 ottobre 2024 al n. 1452, con il quale è stato conferito al dott. Federico Amedeo Lasco l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001;



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il Codice degli incentivi, e in particolare l'articolo 6, comma 1, lettere g), h) e i), sul contenuto dei bandi quanto a procedure di accesso, variazioni e circostanze ed effetti della revoca; l'articolo 13, comma 2, lettera b), sulle procedure di accesso con formazione di graduatorie; l'articolo 14, sul soccorso istruttorio; l'articolo 17, sulle revoche, e segnatamente i commi 2, lettera l), 3, 4, 5 e 7; l'articolo 18, sui controlli; l'articolo 22, comma 3, sulla pubblicità dei bandi; l'articolo 25, comma 1, ai sensi del quale le disposizioni del Capo III si applicano ai bandi non ancora pubblicati alla data di entrata in vigore del medesimo Codice;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e in particolare gli articoli 25 e seguenti, in materia di redazione, approvazione e deposito del bilancio consolidato di gruppo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto, la griglia di valutazione utile alla formazione della graduatoria è integralmente rimessa all'Avviso, e che il relativo potere di definizione, in capo alla Direzione Generale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del medesimo decreto, non si esaurisce con la prima pubblicazione dell'Avviso, restando esercitabile fino alla formazione della graduatoria, che si perfeziona solo alla data di chiusura dello sportello di cui all'articolo 8 dell'Avviso, come prorogata dall'articolo 2 del Decreto Direttoriale del 3 settembre 2026;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'Avviso, le domande presentate nell'ambito dello sportello sono considerate pervenute nello stesso istante, indipendentemente dalla data di presentazione, e che pertanto le modifiche di cui al presente decreto, ove adottate e pubblicate prima della chiusura dello sportello, si applicano in modo uniforme a tutte le domande dello sportello medesimo, indipendentemente dalla data di presentazione;

CONSIDERATO che il Codice degli incentivi è entrato in vigore il 1° gennaio 2026 ai sensi del relativo articolo 28, che l'Avviso è stato pubblicato successivamente a tale data e che,



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo

pertanto, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del medesimo Codice, trovano applicazione le disposizioni del Capo III; che, in particolare, l'articolo 13, comma 2, lettera b) contempla la procedura di accesso con formazione di graduatoria sulla base di parametri individuati dal bando, l'articolo 17, comma 3 rimette al bando la definizione dei casi di revoca parziale proporzionale all'inadempimento, l'articolo 17, comma 5 fa salva la diversa previsione del bando quanto alla destinazione delle somme restituite, disponendo comunque che esse incrementino, ove possibile, le disponibilità dell'incentivo interessato, e l'articolo 22, comma 3 disciplina le forme di pubblicità dei bandi; che le modifiche di cui al presente decreto sono formulate in conformità alle predette disposizioni;

CONSIDERATO, quanto al parametro n. 2) e al parametro n. 3) dell'Allegato n. 1 all'Avviso, che la soglia attualmente prevista per il conseguimento del punteggio massimo (dal 15 per cento dell'investimento complessivo) risulta di difficile raggiungimento in relazione alla tipologia e all'incidenza economica degli interventi rilevanti ai fini dei medesimi parametri, con conseguente riduzione dell'efficacia incentivante del criterio; che appare opportuna una rimodulazione che renda il punteggio massimo più accessibile e assicuri valori gradualmente, e che la tabella allegata quantifica tale rimodulazione nelle fasce recepite dal presente decreto; che la rimodulazione delle soglie non comporta, per nessuna delle imprese proponenti, una riduzione del punteggio conseguibile rispetto ai criteri vigenti, trattandosi di una rimodulazione migliorativa e non retroattivamente pregiudizievole per le domande già presentate; che le fasce di punteggio sono ridefinite in modo continuo, senza soluzioni di continuità tra le soglie, e che le righe della griglia di valutazione oggetto di sostituzione sono riprodotte integralmente nel presente decreto, comprensive delle modalità di calcolo e del punteggio massimo attribuibile, al fine di assicurare univocità applicativa;

CONSIDERATO, quanto ai parametri da n. 4) a n. 7) dell'Allegato n. 1 all'Avviso, che l'esclusione dei dati del bilancio consolidato può determinare una valutazione non pienamente rappresentativa della capacità economico-finanziaria complessiva del soggetto proponente appartenente a un gruppo societario strutturato; che l'ammissibilità del bilancio consolidato deve essere subordinata a condizioni oggettive e verificabili, idonee a garantire la riferibilità dei dati consolidati al singolo soggetto proponente e a prevenire un utilizzo selettivo e non uniforme delle due fonti contabili; che, a tal fine, rilevano esclusivamente le ipotesi in cui il bilancio consolidato sia redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, tanto dal soggetto proponente in qualità di società controllante, quanto dalla società controllante che includa il proponente nella propria area di consolidamento; che, in quest'ultima ipotesi, l'utilizzo di dati formalmente riferibili a un



Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

soggetto giuridico diverso da quello che presenta la domanda di accesso alle agevolazioni impone il coinvolgimento, in sede dichiarativa, del legale rappresentante e dell'organo di controllo della società controllante, nonché la dimostrazione documentale del vincolo di gruppo alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

CONSIDERATO, altresì, che la valutazione fondata sul solo bilancio d'esercizio individuale produce un effetto particolarmente penalizzante nei confronti dei soggetti proponenti di recente costituzione, i quali, pur essendo realtà inserite all'interno di un gruppo dotato di adeguata solidità patrimoniale e finanziaria, non dispongono di una storia contabile idonea ad alimentare i parametri da n. 4) a n. 7); che tale effetto non è riconducibile a una minore capacità economico-finanziaria, bensì alla sola struttura societaria e alla recente costituzione dell'impresa;

CONSIDERATO che, a tal fine, non si ravvisa la necessità di intervenire sulla definizione generale di cui al paragrafo introduttivo dell'Allegato n. 1, riferita al bilancio d'esercizio del soggetto proponente, la cui eventuale soppressione, in assenza di ulteriori specificazioni, non consentirebbe di individuare con certezza il soggetto tenuto al deposito, il perimetro di consolidamento rilevante e le modalità di riferibilità del dato al singolo proponente, con conseguente rischio di applicazioni disomogenee tra domande diverse; che si ritiene pertanto preferibile introdurre l'ammissibilità del bilancio consolidato quale opzione aggiuntiva, pienamente condizionata, senza incidere sulla definizione generale sopra richiamata, così da garantire uniformità applicativa e adeguata tracciabilità delle condizioni di ammissibilità;

CONSIDERATO che la documentazione richiesta per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 3 del presente decreto proviene in parte da soggetti diversi dal proponente e che il termine residuo fino alla chiusura dello sportello potrebbe risultare non adeguato al suo reperimento e all'eventuale annullamento delle domande di agevolazione già presentate per procedere a una loro nuova presentazione; che appare pertanto opportuna una ulteriore proroga tecnica del termine di cui all'articolo 2 del Decreto Direttoriale del 3 settembre 2026, contestuale all'adozione del presente decreto, in coerenza con il principio per cui la modifica della disciplina di una procedura in corso deve accompagnarsi a un termine proporzionato per l'adeguamento delle proposte;

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.



Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo

Articolo 1

(Modifica del parametro n. 2) dell'Allegato n. 1)

1. La riga relativa al parametro n. 2) “*Realizzazione Interventi trainati aggiuntivi (efficienza energetica e ESG) indicati nel Decreto Direttoriale*” della griglia di valutazione di cui all'Allegato n. 1 all'Avviso è sostituita dalla seguente:

Parametro	Punteggi	Calcolo	Punteggio massimo
2) Realizzazione Interventi trainati aggiuntivi (efficienza energetica e ESG) indicati nel Decreto Direttoriale	Inferiore a 5%: punteggio pari a 0 Da 5% a 9,9%: punteggio pari a 10 Da 10%: punteggio pari a 12,5	Investimenti trainati aggiuntivi (efficienza energetica e ESG) / Totale investimenti esposti	12,5

2. Le percentuali rilevanti ai fini del parametro sono arrotondate al primo decimale, secondo quanto previsto dall'Allegato n. 1 all'Avviso. Restano ferme le modalità di calcolo del parametro e il punteggio massimo attribuibile, pari a 12,5, nonché la definizione degli interventi rilevanti di cui all'Allegato n. 3 all'Avviso.

Articolo 2

(Modifica del parametro n. 3) dell'Allegato n. 1)

1. La riga relativa al parametro n. 3) “*Realizzazione Interventi di digitalizzazione trainati indicati nel Decreto Direttoriale*” della griglia di valutazione di cui all'Allegato n. 1 all'Avviso è sostituita dalla seguente:

Parametro	Punteggi	Calcolo	Punteggio massimo
3) Realizzazione Interventi di digitalizzazione trainati indicati nel Decreto Direttoriale	Inferiore a 5%: punteggio pari a 0 Da 5% a 9,9%: punteggio pari a 10 Da 10%: punteggio pari a 12,5	Investimenti di digitalizzazione trainati / Totale investimenti esposti	12,5

2. Le percentuali rilevanti ai fini del parametro sono arrotondate al primo decimale, secondo quanto previsto dall'Allegato n. 1 all'Avviso. Restano ferme le modalità di calcolo del parametro e il punteggio massimo attribuibile, pari a 12,5, nonché la definizione degli interventi rilevanti di cui all'Allegato n. 3 all'Avviso.

Articolo 3

(Ammissibilità del bilancio consolidato per i parametri da n. 4) a n. 7))

1. In aggiunta a quanto previsto dall'Allegato n. 1 all'Avviso, il soggetto proponente appartenente a un gruppo societario può richiedere che i parametri di cui ai numeri 4), 5), 6)



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

e 7) dell'Allegato n. 1 all'Avviso siano determinati sulla base dei dati del bilancio consolidato di gruppo, in luogo del proprio bilancio d'esercizio individuale, alle condizioni di cui ai commi seguenti.

2. L'opzione di cui al comma 1 è ammessa esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti fattispecie: a) il soggetto proponente rediga esso stesso il bilancio consolidato di gruppo, in qualità di società controllante, ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; b) il soggetto proponente sia incluso nell'area di consolidamento del bilancio consolidato di gruppo redatto dalla società controllante ai sensi dei medesimi articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 1991; c) il soggetto proponente, di recente costituzione, non disponga di un bilancio d'esercizio approvato e depositato ai fini dei parametri da n. 4) a n. 7), e sia legato da un rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a una società che redige il bilancio consolidato di gruppo ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 1991.

3. In tutte le fattispecie di cui al comma 2, l'esercizio dell'opzione è subordinato alle seguenti condizioni: a) il bilancio consolidato risulta approvato e depositato presso il competente Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; per le domande già presentate alla data del presente decreto, la data di riferimento è quella della presentazione originaria, anche in ipotesi di annullamento e ripresentazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2; b) il soggetto proponente produce in sede di domanda di accesso alle agevolazioni nei casi di cui alla lettera a), b) e c) del precedente comma, copia del bilancio consolidato depositato. Nella fattispecie di cui al comma 2, lettera c), il rapporto di controllo e di collegamento con la società che redige bilancio consolidato deve risultare da visura camerale della catena partecipativa.

4. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata in modo unitario per tutti i parametri da n. 4) a n. 7): non è ammessa un'applicazione parziale o selettiva del bilancio consolidato e del bilancio individuale sui singoli parametri da parte del medesimo soggetto proponente.

5. In caso di gruppi societari articolati su più livelli, rileva il bilancio consolidato della società controllante tenuta all'obbligo di consolidamento più prossima, in termini di perimetro, al soggetto proponente, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2 e 3. Nella fattispecie di cui al comma 2, lettera c), rileva il bilancio consolidato redatto dalla società controllante ovvero, ove questa non sia tenuta alla relativa redazione, quello della società controllante ad essa più prossima tenuta all'obbligo di consolidamento ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 1991.



Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

6. Resta fermo, per i soggetti proponenti che non si avvalgano dell'opzione di cui al presente articolo, il criterio del bilancio d'esercizio individuale (o delle scritture contabili equivalenti) di cui all'Allegato n. 1 all'Avviso.

7. L'accertata insussistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, ove la determinazione di concessione non sia stata ancora adottata, comporta la rideterminazione del punteggio sulla base del bilancio d'esercizio individuale (ove presente) del soggetto proponente e della conseguente posizione in graduatoria solo nel caso sia verificata la sussistenza di una adeguata copertura finanziaria delle agevolazioni spettanti con le risorse a disposizione. Nella fattispecie di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo, l'insussistenza delle condizioni di cui al comma 3 comporta l'adozione dei punteggi relativi ai parametri da n. 4) a n. 7) pari a 0; ove la determinazione di concessione sia già stata adottata, si procede alla revoca, totale o parziale in misura proporzionale all'inadempimento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, del Codice degli incentivi, fatti salvi gli ulteriori effetti previsti in caso di dichiarazioni non veritiere.

Articolo 4

(Ambito temporale e soggettivo di applicazione)

1. Le modifiche di cui al presente decreto si applicano a tutte le domande di agevolazione presentate nell'ambito dello sportello di cui all'articolo 8, comma 1, dell'Avviso, come da ultimo prorogato con Decreto Direttoriale del 3 settembre 2026, indipendentemente dalla data di presentazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, dell'Avviso.

2. Non sono dovute integrazioni documentali da parte delle imprese proponenti che abbiano già presentato domanda di accesso alle agevolazioni alla data del presente decreto. Al fine di presentare la documentazione necessaria ad avvalersi dell'opzione di cui all'articolo 3, le imprese che abbiano già presentato domanda di accesso alle agevolazioni alla data del presente decreto hanno facoltà di annullarla e ripresentarla tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione dedicata all'intervento agevolativo del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), entro la chiusura dello sportello. Tale modalità di annullamento e ripresentazione sarà operativa a partire dalle ore 16:00 del giorno 21 settembre 2026. In tale ipotesi, si considerano ammissibili gli investimenti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda originaria. Resta fermo il soccorso istruttorio di cui all'articolo 14 del Codice degli incentivi per le precisazioni e i chiarimenti relativi alla documentazione prodotta.



Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

Articolo 5

(Proroga del termine di presentazione delle domande)

1. Al fine di consentire alle imprese di avvalersi dell'opzione di cui all'articolo 3 e di produrre la relativa documentazione, il termine di chiusura dello sportello di cui all'articolo 8, comma 1, dell'Avviso, da ultimo prorogato alle ore 17:00 del 30 settembre 2026 con Decreto Direttoriale del 3 settembre 2026, è ulteriormente prorogato alle ore 17:00 dell'8 ottobre 2026.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, sul sito del Soggetto gestore e sulla piattaforma telematica "Incentivi.gov.it", ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del Codice degli incentivi. Dell'avvenuta pubblicazione è data pubblicità tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del medesimo articolo 22, comma 3, e dell'articolo 13, comma 1, dell'Avviso.

2. Il Soggetto gestore provvede, contestualmente alla pubblicazione del presente decreto, all'aggiornamento delle FAQ e delle istruzioni operative pubblicate, nella parte relativa all'utilizzo del bilancio consolidato, nonché all'adeguamento della piattaforma telematica per consentire la produzione della documentazione di cui all'articolo 3. Il Soggetto gestore può adottare istruzioni operative per l'applicazione dell'articolo 3, comma 5.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro del turismo 16 marzo 2026, del Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026 e dei successivi atti di modifica e proroga.

Il Direttore Generale

Federico A. Lasco

*documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005*